Zeitschrift des Max-Planck-Instituts für europäische Rechtsgeschichte

Rechts Rg geschichte

Rechtsgeschichte

www.rg.mpg.de

http://www.rg-rechtsgeschichte.de/rg6
Zitiervorschlag: Rechtsgeschichte Rg 6 (2005)
http://dx.doi.org/10.12946/rg06/197-199

Rg 6 2005 197 – 199

Mario Ascheri

Il paradiso perduto dei giuristi?

Dieser Beitrag steht unter einer
Creative Commons cc-by-nc-nd 3.0

Debatte

Gerd Bender 12 Solidarität?

Gian Guido Balandi 14 Sulla possibilità di misurare la solidarietà

Franz von Benda-Beckmann 29 »Nicht mehr« und »noch nicht«
Umkehrungen von Tradition und Modernität auf der Suche nach der passenden Solidarität für soziale Sicherung

Jürgen Brand 40 Solidarität und Identität

Hauke Brunkhorst 62 Solidarität im Kältestrom
Ganz ohne Emphase geht es nicht

Alain Supiot 67 Sur le principe de solidarité

Recherche

Marie Theres Fögen 84 Zufälle, Fälle und Formeln
Zur Emergenz des synallagmatischen Vertrags

Manfred Aschke 101 Die Verfassung des Experiments Moderne

Joachim Rückert 122 Der Geist des Rechts in Jherings »Geist« und Jherings »Zweck«
Teil 2

Thomas Weitin 143 Dichter und Richter
Probleme des Urteilens im 18. Jahrhundert

Axel Doßmann 161 Via Appia, Route Nationale, Autobahn …
Bewegung und Begrenzung in Referenz auf Rom

Thomas Krause 181 Criminal Justice History
Neuere Beiträge zur englischen und irischen Strafrechts- und Kriminalitätsgeschichte

Kritik

Thomas Vesting 192 Griechenlandsmirakel
Tobias Reichardt, Recht und Rationalität im frühen Griechenland

Anton D. Rudokvas 195 Russian Pandectistics meet Tolstoj
Martin Avenarius, Rezeption des römischen Rechts in Russland. Dmitrij Mejer, Nicolaj Djuvernua und Iosif Pokrovskij

Mario Ascheri 197 Il paradiso perduto dei giuristi?
Patrick Gilli, La Noblesse du Droit. Débats et controverses sur la culture juridique et le rôle des juristes dans l'Italie médiévale (XIIe–XVe siècles)

Achim Landwehr 199 Schmach und Schande
Matthias Lentz, Konflikt, Ehre, Ordnung. Untersuchungen zu den Schmähbriefen und Schandbildern des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit (ca. 1350 bis 1600)

Lothar Schilling 202 Gute Ordnung als Theorie und Praxis
Andrea Iseli, ›Bonne police‹. Frühneuzeitliches Verständnis von der guten Ordnung eines Staates in Frankreich
Paolo Napoli, Naissance de la police moderne. Pouvoir, normes, société

Thomas Wetzstein 206 Dead Man Talking
Robert Bartlett, The Hanged Man. A Story of Miracles, Memory and Colonialism in the Middle Ages

Achim Seifert 209 Wörter ohne Gemeinschaft
Denis Alland, Stéphane Rials (Hg.), Dictionnaire de la culture juridique

Jakob Tanner 211 Body-Shaping
Ludger Schwarte, Christoph Wulf (Hg.), Körper und Recht. Anthropologische Dimensionen der Rechtsphilosophie

Kritik

Alessandro Somma 216 Il manganello e la bilancia
Nicola Rondinone, Storia inedita della codificazione civile

Christine Franzius 218 Beredtes Schweigen
Maren Bedau, Entnazifizierung des Zivilrechts. Die Fortgeltung von NS-Zivilrechtsnormen im Spiegel juristischer Zeitschriften aus den Jahren 1945 bis 1949

Ernst-Wolfgang Böckenförde 220 Staatsrecht in der Bonner Republik
Frieder Günther, Denken vom Staat her. Die bundesdeutsche Staatsrechtslehre zwischen Dezision und Integration 1949–1970

Frieder Günther 225 Wächter auf Abruf
Helmut Vogt, Wächter der Bonner Republik. Die Alliierten Hohen Kommissare 1949–1955

Christine Hohmann-Dennhardt 227 Kralsruher Wesen
Uwe Wesel, Der Gang nach Karlsruhe. Das Bundesverfassungsgericht in der Geschichte der Bundesrepublik

Manfred Aschke 231 DDR-Geschichten
Felix Mühlberg, Bürger, Bitten und Behörden – Geschichte der Eingabe in der DDR

Dunja Melčić 235 Beim Angeln
Slavenka Drakulić, Keiner war dabei. Kriegsverbrechen auf dem Balkan vor Gericht

Fabian Steinhauer 238 Souveränität / Powerpoint
Horst Bredekamp, Gabriele Werner (Hg.), Bildtechniken des Ausnahmezustandes. Bildwelten des Wissens. Kunsthistorisches Jahrbuch für Bildkritik Bd. 2.1

Marginalie

Rainer Maria Kiesow 244 Punktierkunst

Abstracts 248

Autorenverzeichnis 253

Abbildungsnachweise 254

Il paradiso perduto dei giuristi?*

1. Chi mostra interesse al diritto nel mondo diffidente, ieri e oggi, degli ›umanisti‹ è un benemerito; ancor più se si tratta di operare in Francia, dove pur con una grandissima tradizione la storia del diritto ha oggi vita anche più difficile che altrove; se poi lo stesso ha anche il merito di portare al grande pubblico di lingua francese – come Patrick Gilli ora – un tema difficile e poco praticato ormai come quello del rapporto tra giuristi e umanisti, le lodi diventano imbarazzanti. Non per me, tuttavia dato che non conosco personalmente Gilli, ma del quale da alcuni anni registravo la circolazione o l'annuncio di lavori di largo interesse, condotti in esecuzione di un programma di ricerca articolato, ampio e intelligente, che ci riguarda da vicino.

Allievo di Philippe Contamine, Gilli non proviene dalla storia del diritto, essendo essenzialmente uno studioso della cultura rinascimentale, in particolare del '400 italiano. Un suo primo libro impegnativo sulla presenza della Francia nella cultura italiana di fine Quattrocento apparve nel 1997,[1] mentre apparivano suoi studi di dettaglio sulla cultura umanistica.[2]

Cresceva però il suo interesse per i giuristi e il loro pensiero. Nel 1998 pubblicava un articolo riguardante il conflitto tra il giurista e l'oratore[3] e subito dopo studiava Baldo consulente per i Visconti, l'Impero e l'italianità nel '400, impegnandosi nel frattempo ad organizzare due ghiotti convegni con Diego Quaglioni (ecco la ›legal connection‹ !): nel 2001 sulla cultura giu-

* Patrick Gilli, La Noblesse du Droit. Débats et controverses sur la culture juridique et le rôle des juristes dans l'Italie médiévale (XIIe–XVe siècles), Paris: Champion 2003, 372 pp., ISBN 2-7453-0975-7

1 Nella collana dell'Ecole française de Rome, ove ha ora (2004) curato un bel volume, con contributi molto ricchi, sull'umanesimo e la Chiesa in Italia e Francia meridionale (XV – metà XVI secolo).

2 Per brevità, indico con il solo rinvio alle pagine (ora e altrove) dove si possono trovare citati i lavori in questo libro, perché purtroppo la bibliografia finale (appesantita dalla divisione tra sezione giuridica e umanistica) non accoglie tutti gli studi ricordati nel libro: si guardi intanto, quindi, ai lavori di Gilli ricordati a 51, 246 e 358.

3 Avignone, 1431–32: v. 342. Per i contributi citati subito dopo v. 24 e 144, 342.

ridica e politica italiana del '400 e l'anno seguente sui giuristi e le città italiane del Tre-Quattrocento; intanto appariva un contributo sulla cultura (anche giuridica) presso gli Angioini di Napoli.

Il nuovo libro è lo sviluppo ›naturale‹ di questi lavori. Da storico della cultura Gilli aveva colto la posizione per molti versi straordinaria dei giuristi nel '400 italiano: ora ha visto come sia emersa, si sia consolidata e poi entrata in crisi. Il titolo condensa il suo programma di lavoro, specificato nel sottotitolo dal punto di vista cronologico e geografico: chi era nobile secondo i giuristi e il diritto che insegnavano? e come sostennero la loro pretesa alla nobiltà? e che ne discendeva? e come fu ridimensionata o negata dal Petrarca prima e dagli umanisti del '400 poi?

Il libro esamina le dottrine giuridiche a partire dal Piacentino (che giustifica l'inclusione del secolo XII), passando per tanti altri, Bartolo in testa (tradotto in spagnolo; anche in italiano: poteva essere ricordato), seguito ad esempio dal Legnano, da Paolo di Castro e Tartagni, fino ai primi critici ›interni‹: Bartolomeo Socini e Lancellotto Politi;[4] poi quelle umanistiche o comunque di scrittori esterni al mondo giuridico, critici più o meno acuti e influenti, dal Petrarca al Bruni all'Alberti ecc. Il tutto con abbondanti citazioni di fonti e loro puntuali analisi che esemplificano bene gli argomenti e la vivacità del dibattito. Insomma, un riesame aggiornato alla luce di recenti edizioni critiche e dei molti studi recenti sul mondo umanistico. Il libro di Gilli su questi aggiorna in modo sostanzioso, e prezioso: chi lo desidera con le sue pagine può farsi una biblioteca recente su questi problemi.[5]

2. Detto questo, ringraziato l'Autore per l'utilità di una trattazione unitaria della dottrina di diritto comune sulla nobiltà e della contestazione al diritto e ai giuristi variamente motivata cresciuta al di fuori del mondo giuridico, va detto che il libro non va inteso come un ›libro di riferimento‹. Esso esamina in dettaglio alcune figure, dal Petrarca al Salutati al Bruni, a Poggio, all'Alberti (con il *De iure* ora studiato da tre storici diversi!), peraltro a volte già ben delineate (e non solo da Domenico Maffei, già nel 1956!), ma non riprende i problemi aperti, e tanto meno li affronta globalmente. Tra i tanti, rimangono fuori interventi come quelli dei ›grecisti‹ (un Leonzio Pilato ecc.), ma anche dei vari Sacco, Pratovecchio, Crinito, Salamonio ecc.; Bartolo e Baldo sono ricordati per lo Scala, non per le loro consultazioni della ›Pisana‹; resta fuori la corsa agli incunaboli del Poliziano e alla stampa della Fiorentina,[6] e addirittura un fondamentale giudizio del Maino.[7]

Il libro aggiorna la bibliografia e ›divulga‹ (in senso alto) più che fare ricerca nuova, né discute i punti aperti da molti dei contributi che pur sono richiamati: e il guaio è che non si può sapere fino a che punto siano stati utilizzati. Quanto alle conclusioni, non mi sembra che aggiungano motivi di riflessione a quelli di cui già disponevamo. In più alcuni giudizi possono confondere il lettore. Lo *ius commune*, ad esempio, diviene »version italienne du droit savant (chissà quanti suoi connazionali di ieri e di oggi trasaliranno!), (mai pensato dai giuristi) comme totalement extérieur au droit des cités, mais plutôt comme sa continuation et son adaptation« (242). Non sarà il contrario? Per i giuristi è il diritto statutario che dovrebbe essere continuazione e adattamento locale del diritto comune.

E quando si dice (323) che alla fine del periodo considerato sia i giuristi che gli umanisti sono parzialmente alle corde? E che il giurista

4 Non ricordati nell'indice dei nomi, come, tra l'altro, Leon Battista Alberti; v. comunque 119 s.; ma, a proposito, perché due senesi?

5 Ricordo in particolare: R. Fubini (18), A. Rabil (50), J. Tilmann (61), D. Girgensohn (154), Guglielmo da Pastrengo (179), N. Panichi (221), L. Tanzini (250 s.), F. Terrier (323), Leonardo Bruni e L. B. Alberti (329), Cosma Raimondi (330), Bartolomeo Scala e M. Regoliosi (331), P. Caye (338), L. Faggion (341), M. Laureys (345), D. Quaglioni e G. Rossi (350), D. Biow (355), J. L. Ferrary (357), T. Jorde (358), T. Kouamé-L. Tournier e F. Furla-P. Laurens-S. Matton a Mandosio (359), M. Montalto (360), D. Rodriguez Velasco (361), A. Vanderjagt (362), P. Viti (363).

6 Che non è peraltro del 1536 …

7 Quanto ai lavori filologici sui *Libri feudorum*: »renovare dictum librum esset confundere glossam utriusque iuris et utriusque censure doctores.«

non conta più tanto per la dignità della sua disciplina ma per la capacità di guadagnarsi la fiducia del potere politico? Mi sembra che si dimostri che dobbiamo uscire dal generico: un campo così vasto richiede delle contestualizzazioni. Ad esempio, di quale Italia si parla? Delle città soltanto ora inglobate nello Stato pontificio, o di città che sono nel pieno dello splendore culturale (non solo Firenze), o di ordinamenti in cui i giuristi si avviano ora – come avviene specie a Napoli – ad avere un ruolo enorme di mediazione politico-sociale? Quel Forteguerri (che neppure è autore sicuro dell'opera attribuitagli) opera con Alfonso il Magnanimo come il Valla: non vorrà dire niente? E che il Signorolo e il Garati fossero di ambiente lombardo? Dalle idee ai contesti: a questo punto è necessario se si vuole andare avanti su questo grande problema.

Non continuo, se non per mettere in guardia su dettagli. Non mi sembra ad esempio che il periodo degli Sforza sia particolarmente da studiare (tra gli altri si v. Martines, la Villata Di Renzo, Massetto, la Leverotti), e lo stesso vale per la *communis opinio*, oggetto anni fa d'un libro fondamentale di Lombardi Vallauri. Aggiungerei, dato che Gilli chiede giustamente dati ›sociali‹, che c'era il grande libro di Marino Berengo sulla città europea, una vera miniera, e sui canonisti e teologi del '300–'400 come tralasciare l'opera sulla giustizia di Paolo Prodi? Fa anche una certa impressione vedere ben poco utilizzati Caprioli e Troje, e per nulla Palazzini Finetti, Abbondanza, Osler …

Per finire, cautela nell'accostarsi ai passi latini delle note trascritti da edizioni antiche, ricchi di errori (come dire?) più frequenti del normale; errori sono frequenti anche nei nomi degli autori delle opere ricordate (leggiamo di D. Segolini, U. Niccolini, G. Minucci, C. Storti Stocchi, Lucca da Penne ecc., per non dire delle varianti di Baumgärtner). I due ordini di errori fanno pensare a un'opera chiusa di corsa. Perciò il Caccialupi diviene canonista, Accursio è ricordato in Dante invece di Francesco (ma c'è il libro di Kay!), Ugo Benzi diviene fiorentino, Giovanni d'Andrea il primo professore laico di diritto canonico (*diabolica probatio*!); c'è anche un ›Diplovatazzi Tommaso‹.

L'idea era buona ed è stata portata avanti assai bene fino a un certo punto. Alla fine ha sopraffatto la massa della ricerca già effettuata, entro la quale si sono potuti seguire solo alcuni filoni. Peccato, il paradiso già dei giuristi è rimasto lontano per il ricercatore di oggi: forse, stavolta sì, c'era bisogno di un lavoro collettivo, di una ricerca a più voci e competenze.

Mario Ascheri